

## JOBS ACT: INCOSTITUZIONALE IL CRITERIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTO

*La decisione della Corte Costituzionale fa seguito a una vertenza promossa dalla CGIL*

*Nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 (il provvedimento del Jobs Act che ha introdotto il c.d. contratto a tutele crescenti), nella parte che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato.*

*Si tratta di una importante vittoria contro il Jobs Act, che trae origine da una vertenza promossa dalla CGIL.*



### IL CONTESTO, L'ANTEFATTO

Come noto, il c.d. **Jobs Act** ha stabilito, in caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l'**eliminazione pressoché totale del diritto a essere reintegrati** nel posto di lavoro e un **sistema di indennizzi economici dagli importi irrisori** (in particolare per coloro che hanno una ridotta anzianità aziendale), pari a **2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità**<sup>1</sup>.

In seguito a una **vertenza promossa dalla CGIL** in relazione al **licenziamento** di una lavoratrice (licenziamento per cui il giudice ha dichiarato l'**infondatezza delle ragioni addotte dal datore di lavoro**), lo stesso giudice ha sollevato la "**questione di legittimità costituzionale**", individuando i punti fondamentali per i quali valutava la norma **in contrasto con molti principi sanciti dalla Costituzione**, così come sostenuto anche dalla CGIL.

In particolare, secondo l'ordinanza del Tribunale, la norma contrasta con "**l'art. 4<sup>2</sup> e l'art. 35<sup>3</sup> della Costituzione, in quanto al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso**", realizzando "**quasi un ripristino di fatto della libertà assoluta di licenziamento**".

Il risultato è infatti il **venir meno della funzione di deterrenza nei confronti dei "licenziamenti facili"**: un datore di lavoro che intendesse disfarsi di un lavoratore senza fondate motivazioni sarà in grado di quantificare preventivamente quanto potrà venirgli a costare licenziare **ingiustamente** quel lavoratore, perché al giudice è stata sottratta non solo la possibilità di disporre il reintegro, ma anche quella di stabilire l'entità del risarcimento (commisurandola per esempio alla gravità dell'abuso commesso e del danno subito).

### LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La decisione della Corte Costituzionale conferma la **illegittimità** di questo sistema, sancendo che "**La previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione**".

**Quanto stabilito dalla Corte è un segnale importante per la tutela della dignità dei lavoratori: si realizzano le condizioni per riaprire una discussione più complessiva sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo, per le quali, per la CGIL, è fondamentale il ripristino e l'allargamento della tutela dell'articolo 18.**

Alessandria, 1° ottobre 2018

<sup>1</sup> Le soglie minima e massima sono state recentemente elevate dal c.d. Decreto Dignità (in precedenza erano pari rispettivamente a 4 e 24 mensilità).

<sup>2</sup> «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto (...)

<sup>3</sup> «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (...)